

**Legge di Stabilità per il 2015 - Misure di carattere fiscale e previdenziale\*****Articolo 1 ó commi 2 e 3ó Gestioni previdenziali**

Vengono adeguati, come di consueto, per il 2015 gli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'ente di previdenza in base all'art. 37 comma 3 lett. c) della legge 88/1989, dell'art. 59 comma 34 della legge 449/1997 e dell'art. 2 comma 4 della legge 183/2011 e successive modifiche.

Analogamente viene indicata la ripartizione gli importi dovuti per il 2015 in base all'art. 2 comma 4 legge 183/2011 alla gestione per i coltivatori diretti in riferimento alle pensioni liquidate anteriormente al 1/1/1989, alla gestione speciale minatori, alla gestione speciale di previdenza e assistenza dell'ex Enpals. Le risorse stanziare per l'adeguamento degli importi delle varie gestioni sono pari a 926,21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017. Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'ex INPDAP sono pari a 2.342,91 milioni di euro.

**Osservazioni**

*Nella Relazione tecnica si esplicita che gli importi sono stati adeguati in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al DEF 2014, nella misura dell'1,1% per il 2014 e dello 0,4% per il 2015. Di conseguenza applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2015 un incremento pari a 186,00 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 45,97 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 21,03 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

**Articolo 1, commi 12-15 ó Stabilizzazione bonus 80 euro**

La norma rende strutturale il *bonus 80 euro*. Rispetto al Dl 66/14 che lo aveva introdotto, infatti, viene eliminato il riferimento della sua vigenza al solo periodo di imposta 2014.

La struttura del bonus resta invariata rispetto a quanto stabilito nel decreto che lo ha introdotto: il credito spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti compreso il lavoro a domicilio, quando sia considerato lavoro dipendente dalla legislazione vigente (articolo 49 Tur), mentre restano esplicitamente esclusi i percettori dei redditi da pensione.

Restano, inoltre, inalterati i limiti di reddito per beneficiare del credito il quale è pari a 960 euro per i redditi inferiori a 24mila euro, è decrescente per i redditi compresi tra 24 e 26 mila euro e il suo valore si annulla a 26 mila euro.

| <b>Limiti di reddito</b>                                  | <b>Credito</b>  |
|---|---|
| Reddito minore 24mila euro                                | 960 euro  |
| Reddito maggiore /uguale 24 mila ma minore di 26mila euro | $960 \times (26.000 - \text{reddito complessivo} / 2000)$ |
| < 26.000  | 0   |

Il credito spetta a tutti coloro che hanno un'imposta lorda superiore al valore della detrazione da lavoro dipendente, quindi, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito superiore a quello ricompreso nella fascia esente Irpef (8.174 euro annui). Il bonus viene riconosciuto in via automatica da parte del sostituto di imposta, non concorre alla formazione del reddito e viene rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Le somme erogate sono recuperate dal sostituto di imposta attraverso la compensazione. Secondo la Relazione tecnica<sup>1</sup> il costo del provvedimento è di **9,053 miliardi** di euro.

### **Articolo 1, comma 16 Buoni pasto**

Dal 1° luglio 2015 quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione sale dagli attuali 5,29 euro a 7 euro al giorno qualora i ticket utilizzati siano predisposti in formato elettronico.

### **Articolo 1, comma 20, 22-25 ó Deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap**

A decorrere dal 1° gennaio 2015 viene consentita la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, per la parte che superi la somma delle deduzioni già spettanti e fino a concorrenza dell'intero importo.

Contemporaneamente, vengono ripristinate retroattivamente al 1° gennaio 2014, le aliquote Irap in vigore prima della disposizione del Dl 66/14 che aveva stabilito la riduzione dell' aliquota di base dal 3,9% al 3,5%.

| <b>ALIQUOTE ORDINARIE fino al 31/12/2014</b> | <b>ALIQUOTE ORDINARIE dal 1/01/2015</b> |
|--|---|
|--|---|

<sup>1</sup> Per i commi che sono stati approvati senza variazioni rispetto alla versione originaria del provvedimento, vengono riportati i dati della Relazione Tecnica di accompagnamento al provvedimento presentato ad ottobre 2014.

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| <b>Aliquota Generale/ordinaria</b> | 3.5% | 3.9%  |
| <b>Banche</b>                      | 4.2% | 4.65% |
| <b>Assicurazioni</b>               | 5.3% | 5.9%  |
| <b>Agricoltura</b>                 | 1.7% | 1.9%  |
| <b>Concessionari</b>               | 3.8% | 4.2%  |

A partire dal 2015 il provvedimento ha un costo complessivo di competenza per lavoratore di **5,006 mld** euro nel 2015, e **4,368 mld** euro nel 2016 e 2017. Mentre, nel 2014 l'effetto del ripristino delle aliquote Irap determina un incremento di gettito di 2,059 miliardi euro.

#### **Articolo 1, comma 21 è Credito di imposta per contribuenti Irap senza lavoratori dipendenti**

Ai contribuenti Irap senza lavoratori dipendenti è riconosciuto un credito di imposta del 10% dell'imposta lorda da utilizzare esclusivamente in compensazione.

#### **Articolo 1 commi da 26 a 34 è TFR in busta paga**

In via sperimentale viene prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere e ottenere dal datore di lavoro in busta paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 l'accredito del TFR maturando alle seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di lavoratore del settore privato assunto da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, oppure, per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2015, nei termini stabiliti da uno specifico decreto che dovrà essere emanato;
- Sono esclusi da questa facoltà i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori agricoli e i collaboratori domestici;
- La quota di TFR maturando è quella di cui all'art. 2120 c.c. cioè il 13,5% della retribuzione dovuta nell'anno al netto del contributo dello 0,50% dovuto dal datore al fondo di accantonamento previdenziale (c.d. FAP di cui all'art. 3 ultimo comma legge 297/1982);
- Anche i lavoratori che hanno destinato il TFR al fondo pensione possono chiedere la liquidazione in busta paga della quota maturanda;
- La quota di TFR liquidata in busta paga verrà assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile a fini previdenziali;
- La scelta di avere il TFR in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018;
- Il TFR in busta paga non si può ottenere se il datore di lavoro è sottoposto a procedura concorsuale o l'azienda è dichiarata in crisi ai sensi dell'art. 4 legge 297/1982.

Solo ai fini della verifica del reddito complessivo per il diritto al bonus degli 80 euro non si considerano le somme erogate come TFR in busta paga.

I datori di lavoro hanno due possibilità per l'attribuzione del TFR in busta paga:

1. optare per uno schema di accesso accreditato tramite il sistema bancario, tale finanziamento è assistito da privilegio speciale (art. 46 d.lgs. 385/1993);
2. oppure erogare direttamente il TFR.

#### ***Datore di lavoro con meno di 50 addetti***

Se il datore di lavoro ha meno di 50 addetti e sceglie il pagamento diretto del TFR si vedrà applicare le agevolazioni previste per le imprese in caso di conferimento del TFR al fondo pensione complementare previste dall'art. 10 d.lgs. 252/2005 vale a dire:

- Deducibilità del 6% del TFR maturando anticipato al lavoratore dal reddito di impresa;
- Esenzione dal pagamento del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia dell'INPS previsto dall'art. 2 legge 297/1982 sulle somme del TFR maturande liquidate in busta paga;
- Altre compensazioni sul costo del lavoro con la riduzione dei cosiddetti oneri impropri

Invece, se il datore di lavoro con meno di 50 addetti sceglie di erogare il TFR con il meccanismo dell'accesso al credito previsto dalla legge sarà esonerato solo dal pagamento del contributo dello 0,20% al Fondo di garanzia dell'INPS previsto dall'art. 2 legge 297/1982 sulle somme del TFR maturande liquidate in busta paga ma dovrà versare lo 0,20% della retribuzione imponibile a fini previdenziali nella percentuale della quota maturanda del TFR destinato a previdenza complementare al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti.

#### ***Datore di lavoro con almeno 50 addetti***

Se il datore di lavoro ha un numero di addetti pari o superiore a 50, per le quote di TFR maturande attribuite direttamente in busta paga ha diritto alle stesse deduzioni di cui al citato articolo 10 d.lgs. 252/2005.

Anche questo datore di lavoro può decidere di avvalersi delle forme di accesso al credito previste dalla norma, in questo caso però non è previsto un contributo al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti. A questo proposito è opportuno ricordare che questi datori di lavoro sono già obbligati a versamento del TFR al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

#### ***Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti***

Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti viene istituito presso l'INPS con una dotazione di 100 milioni per il 2015 e alimentato dal gettito contributivo del sopra indicato 0,20%. Il Fondo è surrogato di

diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'art. 46 d.lgs. 385/1993 e per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

Per poter accedere a tale finanziamento, i datori di lavoro devono chiedere all'INPS la certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. In base alle certificazioni, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo-quadro da stipularsi tra Ministero del Lavoro, MEF e ABI. A questi finanziamenti non possono essere applicati tassi di interesse superiori a quanto previsto dal 2120 c.c. vale a dire 1,5% fisso e il 75% dell'inflazione.

Al rimborso relativo al finanziamento non si applicano le disposizioni dell'art. 67 legge 267/1942 (legge fallimentare) inerenti la revoca degli atti e l'azione revocatoria.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 gennaio 2015) un DPCM del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e del Ministro del lavoro dovrà disciplinare le modalità di attuazione delle norme e i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di accesso ai finanziamenti.

### **Osservazioni**

*Il pagamento del TFR in busta paga è una possibilità studiata da vari Governi nel corso degli anni ma mai concretamente attuata fino ad oggi. Le valutazioni sulla opportunità o meno di introdurre tale misura nel tempo sono state molteplici: gli argomenti a favore puntano il fatto tratta di soldi dei lavoratori dei quali essi debbono poter disporre immediatamente, che il TFR come lo conosciamo è una prestazione peculiare del sistema italiano non riscontrabile altrove, tanto che nelle classificazioni internazionali spesso viene inserito nella spesa pensionistica; l'esigenza indifferibile di incrementare le buste paga (a parità di costo del lavoro) per rilanciare i consumi; al contrario le critiche si concentrano sulla constatazione che da anni è stata compiuta la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi un futuro previdenziale più solido, sul fatto che il TFR costituisce una importante modalità di accesso al credito e sulle modifiche normative troppo complesse. Pare opportuno ricordare che la scelta del legislatore del 1993 di orientare il TFR alla costruzione del secondo pilastro previdenziale è sembrata rafforzata nel 2005 quando è stato previsto il meccanismo del silenzio-assenso per il conferimento del TFR al fondo pensione, ma questa linearità di obiettivo è stata già in parte smentita con la legge finanziaria del 2007 prevedendo che le aziende con almeno 50 dipendenti debbano versare il TFR al Fondo di tesoreria istituito presso l'INPS e che tali risorse dovessero essere utilizzate per finanziare il miglioramento delle infrastrutture. Negli anni successivi, questa nobile motivazione si è progressivamente annacquata, tanto da far insorgere anche al Corte dei Conti rispetto al reale utilizzo di queste risorse che hanno finito per finanziare la spesa corrente dello Stato.*

*Ora, il Governo Renzi ha deciso di intervenire nuovamente, con una operazione che sembra restituire TFR ai lavoratori ma che a nostro avviso mette in evidenza un*

*paradosso poiché la norma è allo stesso tempo drastica per il sistema ma sperimentale.*

*Drastica perché essa comporta una serie di modifiche normative importanti e complesse che, come minimo, aumenteranno la confusione dei lavoratori e delle imprese, inoltre impone la strutturazione dell'ennesimo specifico fondo presso l'INPS, in ultimo, ma non per importanza, questa facoltà sicuramente determinerà l'aumento dello scetticismo nei confronti della previdenza complementare, tanto più che non si tratta dell'unica misura criticabile su questo tema contenuta nella legge di stabilità.*

*Per esplicita ammissione del testo, almeno in teoria tutta la costruzione di questo complicatissimo sistema potrà essere smontata il 1 luglio del 2018, probabilmente se non determinerà un significativo aumento dei consumi e un aumento del gettito fiscale. Infatti, la quota di TFR erogato in busta paga verrà tassata con l'imposizione ordinaria e non con la tassazione separata come avviene ora ovvero, per il TFR destinato al fondo pensione, con le diverse aliquote agevolate sulla prestazione finale. Alcune simulazioni hanno messo bene in evidenza l'impatto dell'aliquota marginale sull'onere fiscale in caso di opzione per il TFR in busta paga rispetto alla tassazione separata. Di conseguenza, solo per le retribuzioni annue lorde entro i 15.000 € il TFR in busta paga non viene fiscalmente penalizzato mentre in caso di retribuzione lorda di 33.000 € l'onere fiscale aggiuntivo annuale è di circa 300 €.*

*La CISL ha sin dall'inizio messo in evidenza i tre grandi limiti di questa misura: la tassazione penalizzante, la discriminazione tra dipendenti del settore privato e pubblico, l'indebolimento del secondo pilastro previdenziale. Non si tratta quindi di condizionare l'espressione di volontà dei cittadini ma di muoversi con coerenza all'interno del sistema. Il rilancio dei consumi è possibile con una riduzione delle tasse, e invece con questa norma le tasse vengono aumentate; l'adeguatezza delle future pensioni dipende anche dal solido sistema di previdenza complementare e invece con questa misura esso viene messo in discussione; la maggiore disponibilità economica immediata dei lavoratori poteva essere raggiunta con una disposizione più semplice che ampliasse le possibilità di anticipazione del TFR e invece si è deciso complicare le norme. Infine, c'è da chiedersi quale sia il vero ruolo del sistema bancario. Infatti, il datore di lavoro può decidere di erogare direttamente il TFR in busta paga, scelta che pare difficile soprattutto per la piccola impresa, oppure rivolgersi ad un finanziamento assistito dalla garanzia di un Fondo che sarà creato per l'occasione e dalla garanzia dello Stato in ultima istanza. Questo finanziamento non potrà prevedere un tasso di interesse, comprensivo di tutti gli oneri, superiore al tasso di rivalutazione applicato alle quote accantonate di TFR previsto dall'art. 2120 c.c. e cioè l'1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Si tratta probabilmente di un credito a condizioni vantaggiose per l'impresa ma pensiamo che anche il sistema bancario ne trarrà vantaggio.*

### **Articolo 1 Commi 35 e 36 ó Credito di imposta per Ricerca e sviluppo**

*È riconosciuto un credito di imposta, fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e*

sviluppo almeno pari a 30.000 euro nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti per le stesse finalità, realizzate nei 3 periodi di imposta precedenti al 2015.

### **Art. 1 Commi da 54 a 89 Regime fiscale agevolato per autonomi**

Viene istituito per gli esercenti di attività d'impresa in forma individuale che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie individuate dal codice ATECO, in base all'attività esercitata, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'Iva, prevedendo un regime contributivo opzionale che prevede la soppressione del versamento del minimale contributivo. L'intento dell'Esecutivo è quello di ridurre a tre (ordinario, semplificato e forfettario) i regimi fiscali esistenti, eliminando quelli considerati attualmente di vantaggio.

Coloro che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando, sull'ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l'attività svolta. Il reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%

Il nuovo regime forfettario è riservato alle persone fisiche, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, che nell'anno precedente:

- Non abbiano conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all'anno, superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice di attività ATECO;
- abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5.000 euro lordi;
- abbiano utilizzato beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, a fine anno non sia stato superiore a 20.000 euro.
- L'adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello con il quale si richiede l'attribuzione della partita IVA e viene esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei conseguenti parametri.

I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa o della professione e per l'uso personale o familiare concorrono al calcolo del suddetto limite di 20.000 euro per la metà del valore.

Ai fini dell'Iva i soggetti che aderiscono al regime forfettario non possono esercitare la rivalsa dell'imposta ed è quindi considerato nelle operazioni passive dell'imposta alla stregua di un consumatore finale.

Per quanto riguarda gli adempimenti documentali i contribuenti devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti, certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali ricevute e presentare la dichiarazione annuale dei redditi.

Sono, invece, esclusi dal regime forfettario i contribuenti che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata.

All'interno del regime forfettario, e ferme restando le condizioni che ne consentono l'adesione, è prevista una disciplina di vantaggio per i primi 3 anni d'attività del contribuente, riservato a coloro che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa o artistica/professionale e alle ulteriori condizioni che:

- l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria per l'accesso alla professione;
- qualora venga proseguita un'attività svolta da altri l'ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo precedente non deve essere superiore ai limiti fissati per quella attività.

I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati fruiscono, per il primo triennio d'attività, di una riduzione del reddito, soggetto all'imposta sostitutiva del 15%, pari ad 1/3.

### **Articolo 1, comma 47 - Ecobonus e ristrutturazione**

La norma stabilisce l'estensione al 31 dicembre 2015 del termine per beneficiare della detrazione del 65% a fronte di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione.

Le medesime detrazioni si applicano anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici nella misura del 65% per gli interventi realizzati fino al 31-12-2015.

Anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene ampliato al 31 dicembre 2015 il termine per beneficiare della detrazione del 50% su un importo massimo di 96mila euro.



Infine, viene specificato che la detrazione per i mobili acquistati per l'immobile oggetto di ristrutturazione, spetta indipendentemente dall'importo sostenuto per le spese di ristrutturazione.

L'effetto complessivo in termini finanziari è positivo per 3,2 milioni di euro nel 2015 (prevale l'effetto di incentivo sul gettito Iva rispetto alla riduzione Irpef che per effetto della detrazione decennale manifesterà i suoi effetti nel tempo); nel 2016 una riduzione per **193,7 milioni** di euro, nel 2017 **353,6 milioni** di euro e per gli anni tra il 2018 e il 2025 259 milioni di euro.

Per l'acquisto dei mobili, invece, l'effetto è positivo per **10,5 milioni** di euro per il 2015 mentre nel biennio successivo la riduzione di gettito sarà di **58,5 e 59,2 milioni**. Per il periodo 2018-2025 il calo sarà di 50 milioni di euro.

#### **Articolo 1, comma 91- Credito d'imposta per gli enti previdenziali privatizzati e le Casse professionali**

Alle enti di previdenza obbligatoria privatizzati (Casse professionali) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 % sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% a condizione che i relativi proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione.

#### **Articolo 1, commi da 92 a 96 ó Credito d'imposta per i fondi pensione**

Alle forme pensionistiche complementari collettive ed individuali è riconosciuto un credito di imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta del 20%, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato all'imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del risultato netto maturato va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'investimento, in compensazione con l'imposta da pagare, nel limite di spesa di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.

*La norma introduce un credito di imposta che si applica sull'ammontare delle risorse corrispondenti al risultato netto maturato investite in attività di medio ó lungo periodo, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I rendimenti su cui è riconosciuto un credito d'imposta vengono in questo modo, di fatto, colpiti con una imposta sostitutiva pari all'1%. La norma non compensa in alcun modo l'aumento al 20% dell'imposta che viene scongiurato per le sole risorse investite nelle attività di*

*medio ó lungo termine dell'economia reale. L'Italia si allontana ancora di più da un modello di tassazione in linea con quello vigente della maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Occorrerà ora attendere il Decreto del Mef per valutare criteri e caratteristiche delle classi di attività finanziarie per le quali è consentito l'investimento, in modo da applicare il credito d'imposta.*

### **Articolo 1 comma 112 ó Conferma certificazioni INAIL di esposizione all'amianto**

Si prevede che, con effetto dal 1 gennaio 2015 e quindi senza effetti sugli arretrati, non si debba tenere conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni INAIL a suo tempo rilasciate per il conseguimento delle maggiorazioni per esposizione all'amianto a fini pensionistici, fatto salvo il caso in cui sia stato accertato con sentenza passata in giudicato il dolo dell'interessato. Gli oneri per l'attuazione di questa disposizione sono stati complessivamente quantificati, dal 2015 al 2024, in totali 124.2 milioni di euro.

#### **Osservazioni**

*Anche sull'onda di recenti sentenze inerenti l'Eternit e altre situazioni di danno ambientale, la legge di stabilità prevede una serie di norme molto specifiche relative alla legge 257/1992 in materia di esposizione all'amianto. Questa disposizione fa riferimento a situazioni particolari per le quali si è sviluppato un complesso contenzioso giudiziale che ha portato, in alcuni casi, alla sospensione di prestazioni pensionistiche liquidate sulla base delle maggiorazioni contributive previste dalla legge 257/1992 art. 13 comma 8 e che, alle condizioni sopra descritte, vengono ripristinate.*

### **Articolo 1 comma 113 ó Annullamento penalizzazioni sulla pensione anticipata**

Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015 vengono eliminate le penalizzazioni sulle quota di trattamento calcolato con il metodo retributivo in caso di pensione anticipata (nel 2015 pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne) ottenuta ad età inferiore a 62 anni a condizione che il diritto alla pensione anticipata sia maturato entro il 31/12/2017.

#### **Osservazioni**

*Finalmente viene eliminata la penalizzazione sulla pensione anticipata che recava danno soprattutto ai lavoratori precoci, come richiesto fin dall'inizio dalla CISL. Apprezziamo quindi la novità contenuta nella legge di stabilità ma criticiamo il fatto che la penalizzazione sia stata eliminata solo per coloro che maturano il diritto all'anticipata entro il 2017 e rimane quindi confermata per coloro che matureranno il diritto alla pensione anticipata dopo il 2017 creando, quindi, una discriminazione difficilmente comprensibile. Inoltre, visto il tenore della lettera della norma, parrebbe che continuino ad essere penalizzati i trattamenti pensionistici che hanno avuto decorrenza tra il 2012 e il 2014.*

### **Articolo 1 comma 115 ó Maggiorazioni amianto per aziende con lavoratori in mobilità ó riapertura termini al 31/12/2015**

I lavoratori dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dell'esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e per quantità superiore ai limiti di legge, i quali hanno presentato la domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 47 decreto-legge 269/2003 convertito con modificazioni nella legge 326/2003 dopo il 2/10/2003, possono presentare domanda all'INPS entro il 31/1/2015 per ottenere il diritto ai benefici previdenziali secondo i criteri previsti dall'art. 13 comma 8 legge 257/1992, vale a dire con utilizzo di tale maggiorazione sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo dell'assegno. Le prestazioni pensionistiche non possono avere decorrenza precedente il 1/1/2015.

#### ***Osservazioni***

*La normativa per il riconoscimento dei benefici pensionistici in caso di esposizione all'amianto, dettata dalla legge 257/1992 è stata modificata più volte. Tra i vari interventi, con il decreto-legge 269/2003 convertito nella legge 326/2003 il beneficio pensionistico è stato limitato alla sola maggiorazione per la determinazione dell'importo dell'assegno. Viceversa, con questa norma della legge di stabilità per il 2015 e ai soli fini della particolare situazione descritta, si riaprono, fino al 31/12/2015, i termini di presentazione della domanda di esposizione consentendo l'accesso ai benefici pensionistici originari, quindi sia per il diritto sia per il calcolo della prestazione pensionistica.*

### **Articolo 1 comma 117 ó Maggiorazioni amianto per attività di scoibentazione e bonifica**

Si prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 della legge 214/2011, le maggiorazioni contributive per esposizione all'amianto previste dal comma 2 dell'art. 13 legge 257/1992 e successive modifiche, si applichino per la maturazione del diritto alla pensione nel corso del 2015, senza diritto agli arretrati, in base alla normativa precedente la riforma pensioni Fornero (vale a dire in base alle cosiddette "quote" o ai 40 di contributi o all'età per la pensione di vecchiaia al tempo prevista più il differimento della decorrenza per effetto della cd "finestra") in favore degli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, in presenza delle seguenti condizioni:

- cessazione del rapporto di lavoro per chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa;
- il sito ove si trova l'impresa deve essere interessato da un piano di bonifica da parte di ente territoriale;
- i lavoratori non devono aver maturato il diritto a pensione in base alla attuale normativa Fornero;

- e devono risultare ammalati per patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta in base all'art. 13 comma 7 legge 257/1992

### **Osservazioni**

*Anche questa norma affronta un problema molto specifico incardinando l'applicazione della normativa per esposizione all'amianto ad una nuova deroga alla legge pensioni Fornero. Secondo quanto riportato dall'Ufficio Studi della Camera la copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni illustrate è a carico del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto per un importo di 4,2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.*

### **Articolo 1, comma 125-129 ó Misure per la famiglia, bonus bebè**

Per ogni bambino nato o adottato nel periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, viene riconosciuto un assegno annuo di 960 euro (80 euro mensili) erogato mensilmente dal giorno della nascita o dell'ingresso in famiglia. La norma ha l'obiettivo esplicito di incentivare la natalità e contribuire al sostegno delle relative spese. L'assegno viene corrisposto fino al terzo anno di età o il terzo anno di ingresso in famiglia se adottato, ai figli di cittadini italiani, o appartenenti ad un paese dell'Unione europea o extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia, con la condizione che il nucleo familiare non abbia un reddito annuo Isee superiore a 25mila euro. Se il reddito Isee non supera i 7.000 euro l'importo dell'assegno è raddoppiato (1.920 euro).

*Si osserva che viene riprodotto nell'importo e nella modalità di erogazione uno strumento simile al bonus 80 euro. L'assegno non è introdotto in una revisione strutturale della politica a favore della famiglia benché rappresenti un primo aiuto per le famiglie; l'intervento, inoltre, viene erogato dal lato della spesa consentendo così anche alle famiglie incapienti di beneficiarne.*

Al comma 127 viene precisato che sarà compito dell'Inps monitorare il costo dell'intervento e nel caso in cui questo superi o stia per superare l'impegno di spesa previsto, verranno rideterminati l'importo dell'assegno e il valore Isee di riferimento. Il costo del provvedimento è fissato il 202 milioni per il 2015, 607 milioni nel 2016 e 1,012 miliardi euro nel 2016 (e poi nel triennio successivo a scalare 1,012, 607 mln e 202 mln per un totale di 3,642 miliardi euro).

### **Articolo 1 commi da 163 a 165 ó Trattamenti pensionistici vittime del terrorismo**

Si prevedono alcune modifiche alla legge 206/2004 in merito ai trattamenti pensionistici delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice. Ai fini degli incrementi della pensione e del TFR o trattamenti equipollenti previste dalle norme (incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%) per i soli dipendenti privati invalidi e per gli eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità che hanno presentato domanda entro il 30

novembre 2007 in luogo del citato 7.5% e a prescindere da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore se prevista, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalide all'atto del pensionamento, ove più favorevole. Il beneficio di 10 anni di contribuzione figurativa per aumentare la misura della pensione e il TFR spetta anche al coniuge e ai figli dell'invalide anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, ma se l'invalide contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli ne sono esclusi. Per il diritto alla pensione diretta per chi abbia subito una invalidità permanente pari almeno all'80% per atti di terrorismo, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria relativa al rapporto di lavoro sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente, in nessun caso sono opponibili termini alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio conseguente.

**Art. 1, comma 207 - Superamento clausola di salvaguardia (art. 1, comma 430, legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

La legge di stabilità 2014 (147/2013) aveva introdotto una clausola di salvaguardia a copertura delle mancate riduzioni o razionalizzazioni di spesa pubblica. In particolare, aliquote, detrazioni e agevolazioni sarebbero state ridotte in modo da determinare risparmi per 3 miliardi nel 2015, 7 mld nel 2016 e 10mld di euro.

La clausola di salvaguardia viene di fatto riproposta per importi differenti e realizzando uno slittamento temporale. Quindi per il 2016 saranno 3,272 i miliardi posti a garanzia della riduzione di spesa pubblica e per il 2017 i miliardi sono 6,272. Complessivamente la clausola di salvaguardia passa dai 20 miliardi di euro complessivi sul triennio previsti nella legge 147/13, ai 9,54 miliardi attuali.

**Articolo 1 commi da 258 a 259 ó Promozioni e Indennità ausiliaria**

Queste disposizioni prevedono alcune limitazioni alla retribuzione del personale delle Forze Armate e di Polizia con conseguenti effetti anche sulle prestazioni previdenziali. Da un lato l'abrogazione di una serie di disposizioni del codice militare d.lgs. 66/2010 e dell'art. 1 comma 260 lett. b) legge 266/2005 che producevano l'effetto di miglioramenti di carriera in prossimità del pensionamento; dall'altro la riduzione, per il personale che transita nella posizione di ausiliaria dal 1 gennaio 2015, dell'indennità dal 70% al 50%.

**Articolo 2, comma 293 ó Canone Rai**

Per il 2015 l'importo del canone Rai non potrà superare quanto previsto per il 2014.

### **Articolo 1 comma 301<sup>b</sup> Prestazioni accessorie cure termali**

Viene abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2016 la norma che prevede che siano a carico dell'INPS e dall'INAIL le prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio alle cure termali quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere (legge 323/2000 art. 5 comma 1 ultimo periodo). Resta a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente

### **Articolo 1 comma 302 - Pagamento pensioni al 10 del mese**

Per razionalizzare i pagamenti delle prestazioni, nei confronti dei titolari di più prestazioni, se non esistono cause ostative a partire dal 1 gennaio 2015 tutte le pensioni, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL verranno messe in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile con un unico pagamento.

#### **Osservazioni**

*Le esigenze di razionalizzazione delle procedure all'interno dell'INPS, soprattutto dopo la soppressione di IPOST, INPDAP e ENPALS, sono sicuramente reali e regole che aiutano questo processo benvenute. Tuttavia, non è chiaro perché, per razionalizzare i pagamenti si decida di pagare le pensioni (ma questo vale anche per le prestazioni di invalidità civile e le rendite INAIL) al 10 del mese per coloro che siano titolari di più prestazioni. Dopo le forti critiche al provvedimento da parte del sindacato, l'INPS ha precisato che si tratta di solo 800.000 pensionati titolari di pensione INPDAP (che viene pagata il 16 del mese) e di altra prestazione e che promuoverà un confronto con le parti sociali. La norma in realtà fa riferimento solo ai titolari di più prestazioni e quindi pare avere una valenza più generale rispetto ai pensionati ex INPDAP titolari di più trattamenti e quindi il rischio di ingenerare equivoci è molto alto. In ogni caso, una vera razionalizzazione dei pagamenti con l'obiettivo di sostenere i pensionati e non penalizzarli imporrebbe che venisse prevista la regola del pagamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il primo del mese, per cui la CISL considera criticabile questa disposizione.*

### **Articolo 1 commi da 303 a 305 - Comunicazione del decesso e prestazioni erogate con riserva**

Sempre dal gennaio 2015 il medico che accerta la morte del pensionato deve comunicare entro 48 ore in via telematica il certificato di accertamento del decesso all'INPS, sono previste sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo.

Le somme versate dall'INPS sul conto corrente postale o bancario successivamente al decesso sono corrisposte con riserva e gli istituti sono tenuti alla restituzione all'INPS, nei limiti della disponibilità del conto corrente, se sono state erogate senza diritto. La banca o le poste non possono utilizzare questi importi per l'estinzione di propri crediti. Eventuali delegati che abbiano avuto disponibilità delle somme in periodo precedente sono obbligati al rintegro nei confronti dell'INPS e la banca o la posta dovrà indicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente.

Per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 in relazione ai risparmi conseguiti tramite l'attuazione delle predette disposizioni (commi da 3 a 6) l'INPS riversa all'entrata del bilancio dello Stato 19 milioni di p.

### **Articolo 1 commi da 306 a 308 Disposizioni contabili INPS**

Per l'esercizio 2014 l'INPS rende indisponibile 50 milioni di euro derivanti dagli interessi attivi scaturenti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione ex INPDAP e procede al riversamento delle somme al bilancio dello Stato dell'anno 2015.

Inoltre l'Istituto di previdenza riversa 41 milioni di euro allo Stato dal 2015 così ripartiti:

- 25 milioni di euro in relazione ai risparmi connessi alla razionalizzazione delle attività del Centralino Unico Nazionale INPS, INAIL e Equitalia;
- 6 milioni di euro in relazione alla rinegoziazione delle convenzioni con i CAF per la presentazione delle dichiarazioni RED e ICRIC;
- 10 milioni di euro in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi di informazione inerenti i processi di integrazione degli enti soppressi;

L'INAIL dovrà invece versare 50 milioni di p all'anno per il 2015, 2016, 2017 in relazione agli ulteriori risparmi derivanti dalla razionalizzazione dei servizi e riduzione delle spese.

### **Articolo 1 commi da 309 a 310 Patronati**

Viene prevista la riduzione delle risorse destinate al Fondo Patronati, per la quale rispetto all'esercizio finanziario 2015 gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro sono ridotti di milioni di 35 p.

Dal 2016 il finanziamento erogato in acconto passa dall'80% al 72% e a valere sul gettito dei contributi obbligatori incassati dal 2014 l'aliquota di finanziamento del fondo patronati passa dallo 0,226% allo 0,207%. Sono inoltre rimodulate, rendendole più rigide, le condizioni di presenza territoriale per la concessione dell'autorizzazione all'attività di patronato e si ampliano le possibilità di convenzione sulla base di uno schema che dovrà essere definito dal Ministero del lavoro sentiti i patronati e i Ministeri competenti.

#### ***Osservazioni***

*L'originario taglio di 150 milioni all'anno previsto nella prima versione della legge di stabilità è stato ridimensionato a 35 milioni di euro. Determinante per ottenere questo*

*importantissimo risultato è stata l'azione di sensibilizzazione compiuta, anche per effetto di oltre un milione di firme raccolte, dal sistema patronati e dalle organizzazioni sindacali e sociali nei confronti dei parlamentari di tutti gli schieramenti e nei confronti del Governo.*

### **Art. 1 Comma 312 - Riduzione del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello**

La dotazione del fondo per gli sgravi contributivi, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24/12/2007 n° 247 e successive modificazioni è ridotto di 208 milioni di euro a decorrere per il 2015 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2016

*Si ricorda che il regime di decontribuzione applicato ai premi di produttività erogati tramite la contrattazione di secondo livello comporta uno sgravio contributivo per l'impresa, entro il limite massimo di 25 punti sull'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per le diverse agevolazioni e totale sull'aliquota previdenziale a carico del lavoratore. La riduzione del finanziamento del regime di decontribuzione sui premi di produttività attenua la convenienza per l'impresa a praticare la contrattazione di secondo livello. Peraltro, va ricordato che l'art. 1, comma 249, della legge 228/2012 aveva già ridotto il budget originario di 650 milioni di euro previsto dalla legge 247/2007 di 43 milioni per il 2013, di 51 milioni per il 2014, di 67 milioni per il 2016, di 88 milioni per il 2017 e per importi più consistenti negli anni futuri. L'ulteriore riduzione di 208 milioni di euro da decorrere dal 2015 e 200 milioni a decorre dal 2016, depotenzia il fondo e si collega all'assenza, nella legge di stabilità per il 2015, di qualunque norma che rifinanzi il regime di detassazione, connesso all'erogazione di premi ed emolumenti collegati all'aumento della produttività, effettuata tramite la contrattazione di secondo livello.*

### **CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA**

La versione definitiva della Legge di Stabilità 2015 non ha apportato modifiche significative alla normativa relativa al concorso degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) agli obiettivi di finanza pubblica.

Importanti novità riguardano invece le Province, da valutare in relazione al percorso di attuazione della Legge 56/2014 (Legge Del Rio).

### **Art. 1 Commi da 398 a 418**

#### ***Regioni***



Non è stato modificato il contributo originariamente richiesto dalla manovra alle Regioni, che quindi continua ad ammontare, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 a complessivi **4 mld**, dei quali **3.453 mln** a carico delle Regioni a statuto ordinario e **548 mln** alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Viene però riconosciuto un margine più ampio di scelta sul come modulare i tagli, in particolare, per le regioni che hanno ottenuto anticipazioni di liquidità (mutui) per il pagamento dei debiti, viene meno l'obbligo del pareggio di bilancio per la sottoscrizione di nuovi mutui.

### *Comuni*

Non è stato modificato il contributo richiesto dalla manovra ai Comuni, che resta fissato in **1,2 mld** a partire dal 2015.

Viene però riconosciuta la possibilità di ridurre le spese anche attraverso il capitolo conto capitale (ovvero investimenti) e non più soltanto, come prevedeva il testo originario, attraverso la spesa corrente.

Sono previsti alleggerimenti del Patto di Stabilità, in particolare per i comuni istituiti a seguito di fusioni, e per quelli che sostengono spese relative all'edilizia scolastica.

Inoltre si estende a 30 anni il periodo per ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015; la durata dei mutui derivanti da nuove rinegoziazioni; il rimborso delle passività connesse all'emissione di strumenti obbligazionari

### *Province*

Non è stato modificato il contributo richiesto dalla manovra alle province, fissato in una riduzione della spesa corrente pari a **1.000 mln** per il 2015, 2.000 mln per il 2016; 3.000 mln a decorrere dal 2017 e sono mantenuti un serie di divieti (divieto di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; divieto di acquisire personale attraverso l'istituto del comando, i comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 (tempo determinato e incarichi a contratto) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010; divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza).

### **Art. 1 Commi da 421 a 429 Province e attuazione della legge 56/2014 (Del Rio)**

La normativa dispone la **riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica**, rispettivamente, **di province e città metropolitane** con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la **mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni**, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Più nel dettaglio:

**il comma 421** prevede che la **dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie** sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n.56/2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore;

**il comma 422** dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga individuato il **personale che rimane assegnato** agli enti e quello da destinare alle **procedure di mobilità**, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;

**il comma 423** prevede che siano definite le **procedure di mobilità del personale** interessato, secondo criteri fissati **con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge. Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente verso regioni ed enti locali e, in via subordinata, verso altre P.A

**il comma 424** disciplina il **ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali**. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le **risorse per le assunzioni a tempo indeterminato**, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'ammissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. **Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dei tetti di spesa di personale** (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale (con riferimento al valore medio del triennio precedente));

**il comma 425** disciplina il **ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una **ricognizione dei posti disponibili** da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando **priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari**; in tal caso si fa ricorso al fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le PA (istituito dall'articolo 4, comma 1, del DL n.

90 del 2014), prescindendo dall'acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato

**il comma 426** proroga (dal 31 dicembre 2016) al **31 dicembre 2018** il termine relativo alla **stabilizzazione dei precari della P.A.** In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di priorità);

**il comma 427** prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di **avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali** sulla base di apposite convenzioni;

**il comma 428** prevede che nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a definire criteri e tempi di utilizzo di **forme contrattuali a tempo parziale** delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi (ai sensi dell'articolo 33, commi 7 e 8, del d.lgs. n.165/2001);

**il comma 429** prevede che allo scopo di consentire il regolare **funzionamento dei servizi per l'impiego e l'attuazione della "Garanzia per i giovani"**, le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano **finanziare i rapporti di lavoro** a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente **indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali** e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di **60 milioni di euro** (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978), a **concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale** dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono

reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

#### **Art. 1 Comma 430 - Rinegoziazione dei mutui delle Province**

Si prevede, a seguito del processo di trasferimento delle funzioni delle province, che esse possano rinegoziare le rate dei mutui in scadenza nel 2015 con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento, con onere a carico dell'ente richiedente.

*Il Governo ha sostanzialmente confermato l'entità dei tagli di spesa per gli enti territoriali previsti nella versione originaria della manovra, e il contributo richiesto è alquanto pesante.*

*Di particolare rilievo sono le disposizioni relative alle **province**, per le quali il taglio ammonta ad 1 mld per l'anno 2015, che vanno raccordate con l'attuazione della riforma Del Rio (Legge 56 / 2014), che a partire dal 1 gennaio 2015 trasforma le province in enti di area vasta con funzioni ridotte e senza organi elettivi o in città metropolitane nelle 10 realtà previste dalla Legge.*

*Il percorso previsto dalla Legge di Stabilità, che sostanzialmente rinvia di **due anni** la messa in disponibilità del personale in eccedenza, al termine di un iter articolato in diverse fasi, è da collegare alla necessità di completare il percorso di trasferimento delle funzioni non fondamentali delle province (le funzioni fondamentali continueranno ad essere esercitate dalle province nuova versione) che devono essere attribuite alle regioni e ai comuni, nel rispetto del principio che il personale "transita" dopo il trasferimento delle funzioni.*

*A partire dal 1° gennaio e fino al 1° aprile 2015 (tempo 90 gg. dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità) si effettua la **rideterminazione delle piante organiche** con un **taglio del 50 %** per le province ordinarie e del **30%** per le province che diventano città metropolitane.*

*La messa in mobilità del personale che eventualmente non dovesse essere ricollocato avverrebbe, quindi, a partire dall'aprile 2017.*

*A seguito delle iniziative sindacali di protesta e a tutela dei lavoratori coinvolti, l'esigenza fondamentale, ora, è di garantire il **confronto con il sindacato** nelle diverse tappe del percorso previsto dalla Legge di Stabilità, in base anche a quanto prevede il Protocollo Nazionale di attuazione della Legge 56 sottoscritto nel novembre 2013, e in base all'Accordo in Conferenza Unificata e al relativo Dpcm di attuazione sottoscritti nel settembre 2014.*

#### **Articolo 1, comma 448 ó Esenzione Tasi per la città dell'Aquila**

I fabbricati distrutti, inagibili totalmente o parzialmente in seguito al sisma dell'Aquila, sono esenti dal pagamento Imu dal 2015 e fino a quando non sarà ripristinata la condizione di agibilità. Il costo è fissato in 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

#### **Art. 1 Commi 621 ó 622 Tassazione fondi pensione**

Dal 1° gennaio 2015 l'imposta sostitutiva delle altre imposte sui redditi a valere sui rendimenti maturati dai fondi pensione viene aumentata dall'attuale 11,50% al 20%.

Il provvedimento ó per evitare una penalizzazione dell'investimento nei titoli pubblici - chiarisce che l'imposta del 20% sugli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, sia determinata in base al rapporto fra l'aliquota prevista del 12,50% che grava sui proventi di questi titoli e l'aliquota del 20%.

Siccome l'aumento dell'aliquota entra in vigore dal 1° gennaio 2015, essa esplica i suoi effetti già sul risultato maturato nel 2014. Per evitare, quindi, che l'aumento incida sulle posizioni già definite e sui riscatti liquidati nel corso del 2014, la norma prevede un meccanismo di perequazione, prevedendo in deroga allo Statuto del contribuente che per il periodo d'imposta relativo al 2014 l'imposta dovuta sia pari al 20% del risultato maturato in base al rapporto fra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti (11,50%) e l'imposta del 20%, ridotta del 48% della differenza fra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle posizioni individuali al 31/12/2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

*La misura rischia di danneggiare gravemente lo sviluppo del sistema della previdenza complementare perché mina pesantemente il rapporto fiduciario fra lo Stato e i contribuenti iscritti alla previdenza complementare. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati dai fondi pensione (20%) permane ad un livello inferiore rispetto a quella che colpisce le altre tipologie di investimento finanziario, dato che il Decreto Legge 66/2014 ha fissato nella misura del 26 per cento l'aliquota sugli interessi e i rendimenti di natura finanziaria (ad eccezione di quelli maturati sui titoli di Stato).*

#### **Art. 1 Comma 623 - Tassazione rivalutazione del TFR in azienda**

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto che decorrono dal 1° gennaio 2015 aumenta dall'1% al 17%. In pratica, mentre attualmente sulla rivalutazione del TFR maturato (corrispondente all'1,5% + il 75% dell'indice Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) il datore di lavoro applicava un'imposta sostitutiva nella misura dell'1%, la legge di stabilità prevede un aumento della stessa al 17%. Il risultato è un incremento della tassazione del salario differito.

Dal 1° gennaio 2011 il D.lgs 47/2000 aveva modificato la tassazione del TFR maturato in azienda, separando la tassazione finale dell'indennità di fine rapporto (assoggettata a tassazione separata), dalla tassazione sulla rivalutazione annua, effettuata contabilmente dall'azienda o dall'Inps e sulla quale è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

La rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato viene effettuata alla fine di ogni anno o alla cessazione del rapporto di lavoro se intervenuta in corso d'anno (sia nel caso che il TFR resti accantonato in azienda (qualora la stessa abbia un numero di addetti < di 50) sia che venga conferito presso il Fondo di tesoreria dell'Inps (qualora l'azienda abbia un numero di addetti pari o superiore a 50).

Il trattamento di fine rapporto viene rivalutato in misura fissa pari ad 1,5 punti percentuali ed in misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. L'incremento del TFR dovuto alla rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva, va imputato nella posizione del singolo lavoratore.

Nel caso il TFR sia conferito al fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps gli adempimenti collegati alla rivalutazione, compreso il versamento all'Erario dell'imposta sostitutiva, dovranno essere eseguiti dal datore di lavoro che potrà poi recuperare quanto versato, in sede di conguaglio con i contributi dovuti per i propri dipendenti all'Inps.

L'aliquota di tale imposta è attualmente fissata all'11%, mentre il disegno di legge di stabilità per il 2015 la innalza al 17%. Il versamento dell'imposta viene effettuato ogni anno in due rate: l'acconto va versato entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed è a carico del datore di lavoro o dell'ente pensionistico (qualora l'azienda abbia un numero di addetti pari o superiore a 50 e il trattamento di fine rapporto non destinato alla previdenza complementare sia stato, di conseguenza, conferito al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps).

*Fino al 2013 il legislatore aveva previsto un'invarianza della tassazione sul risultato del TFR maturato in azienda e del risultato maturato presso il fondo pensione che rendeva, di fatto, neutrale dal punto di vista fiscale il trattamento della rivalutazione ottenuta sul TFR lasciato in azienda, rispetto al rendimento ottenuto dall'investimento del TFR conferito presso il fondo pensione. Questo equilibrio è stato rotto già in occasione del varo del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014) che aveva aumentato l'aliquota della imposta sostitutiva (temporaneamente per il solo esercizio 2014) portandola all'11,50%. La misura penalizza pesantemente la tassazione complessiva del TFR maturato in azienda*

#### **Art. 1 Comma 627 - Tassazione sui valori di acquisto rideterminati delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola**

Vengono raddoppiate le aliquote dell'imposta sostitutiva dovuta sui valori rideterminati di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola,

Conseguentemente l'imposta sostitutiva sui valori di acquisto rideterminati dei titoli, quote o diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, passa dal 4 all'8% e dal 2 al 4%, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate.

### **Art. 1 Commi da 634 a 642 Adempimenti tributari nella fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi e collaborazione fra l'Agenzia delle entrate e il contribuente**

Le disposizioni completano e definiscono il quadro normativo finalizzato alla messa a disposizione al contribuente, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle informazioni sensibili dal punto di vista fiscale in suo possesso, utilizzabili anche ai fini degli adempimenti tributari e nella fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi. L'obiettivo è quello di sviluppare una strategia di massima collaborazione con i contribuenti, stimolandoli all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. A tale riguardo, nel mettere a disposizione anche le informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, nonché i dati relativi ai regimi di detrazione e deduzione fiscali applicati al contribuente, sulla base delle informazioni già in possesso dell'Agenzia, si richiede una maggiore collaborazione, accordando al contribuente la possibilità di apportare le dovute correzioni, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili.

### **Art. 1 Commi da 643 a 654 ó Imposte e norme sui giochi**

Il disegno di legge di stabilità interviene con una fitta serie di norme nel settore della raccolta dei giochi pubblici, al fine di contrastare, intercettare e perseguire gli operatori privi della concessione statale, volta a ristabilire principi di parità di condizioni fra i concessionari della rete statale e gli operatori che operano nel nostro Paese privi di concessione statale, facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni, non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE. A tal fine, in attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici, conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'art. 14 della legge 23/2014, nei confronti degli operatori anche esteri, che in assenza della concessione dello Stato e senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, ovvero dispongano di un punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente, è prevista una procedura di regolarizzazione fiscale, con una dichiarazione di impegno al collegamento al totalizzatore nazionale. La regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015. L'applicazione di un'imposta unica viene effettuata su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4 comma 1, lettera b), numero 3.1 del decreto legislativo 504/98. L'aliquota massima del numero 3.1, comma 1, lettera b), art. 4 del D.lgs 504/98 è quella dell'8%, prevista nel caso di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli. Viene stabilito il divieto di scommesse che consentano vincite superiori

a euro 10.000 e il divieto della raccolta di scommesse per eventi o giochi non inseriti nel palinsesto reso disponibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle dogane. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede il punto di raccolta o l'esercizio commerciale, qualora diverso dal proprietario dell'attività, devono comunicare i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita di denaro all'autorità di Pubblica sicurezza, entro 7 giorni dalla data nella quale l'attività è avviata. Le nuove disposizioni vengono supportate da un'insieme di norme che inaspriscono l'apparato sanzionatorio, prevedendo nei casi più gravi o di mancata comunicazione dei dati richiesti la chiusura dell'esercizio.

La legge di stabilità per il 2015 rivede anche i criteri e le modalità di applicazione dell'imposta sulle slot machines.

#### **Articolo 1, comma 652 ó Fondo per la riduzione della pressione fiscale**

Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (legge 147/13) viene incrementato di 150 milioni a decorrere dal 2015.

Le somme sono indisponibili e possono essere utilizzate solo per le somme effettivamente incassate per la parte eccedente i 350 milioni di euro.

#### **Articolo 1, comma 657 ó Ristrutturazioni**

Viene innalzata dal 4% all'8% la ritenuta che le banche e Poste effettuano a fronte di bonifici che consentano al contribuente di beneficiare di deduzioni e detrazioni dall'importo per gli interventi di ristrutturazione.

#### **Articolo 1, comma 662 - Proroga esenzione Imu Emilia Romagna**

Viene prorogata al 30 giugno 2015 l'esenzione Imu per gli immobili distrutti, parzialmente o totalmente inagibili in seguito al sisma di maggio 2012 in Emilia Romagna. La spesa prevista è di 31,1 milioni di euro per il 2015.

#### **Articolo 1, comma 679 - Tasi**

Viene confermato per il 2015 il livello massimo dell'aliquota Tasi al 2,5 per mille nonché la possibilità per i Comuni di superare i limiti di legge stabiliti per Imu e Tasi per un massimo dello 0,8 per mille nel caso in cui vengano deliberate detrazioni per gli immobili destinati ad abitazione principale.

#### **Articolo 1, comma 692-693 - Imu terreni agricoli montani e collinari**



Il termine per il versamento dell'imposta dovuta per i terreni agricoli montani e collinari in seguito alla revisione dei criteri altimetrici, è stato prorogato al 26 gennaio 2015. L'aliquota è quella base (7,6 per mille) a meno che i Comuni non abbiano deliberato una specifica aliquota.

### **Articolo 1, comma 702 ó Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale**

Per il triennio 2015-2017 è attribuita ai Comuni una quota del 55% dei tributi statali riscossi anche a titolo non definitivo in seguito all'attività di contrasto all'evasione fiscale.

### **Articolo 1 commi da 707 a 709 ó Tetto alle pensioni calcolate con il calcolo misto**

Si introduce un tetto alle pensioni liquidate parzialmente con metodo retributivo, in particolare si prevede che l'importo del trattamento pensionistico (comprensivo sia dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione sia del periodo maturato tra tale data e la data di decorrenza del primo periodo utile per il conseguimento della prestazione) non possa superare quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 (metodo di calcolo retributivo).

Tale limite si applica sia alle pensioni liquidate dal 1 gennaio 2015 in poi, sia ai trattamenti pensionistici già liquidati all'entrata in vigore della legge di stabilità con effetto da tale data, cioè dal 1 gennaio 2015. Viene inoltre precisato che per quanto riguarda i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio comunque denominati per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, rimane fermo il differimento del pagamento di 24 mesi dalla data di cessazione dell'attività lavorativa, fatte salve le cause di esclusione previste dalla legge. Le economie derivanti dalla disposizione affluiscono ad un apposito fondo INPS diretto a garantire l'adeguatezza delle pensioni di particolari categorie individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia.

*Con questa norma si elimina un vantaggio, considerato indebito soprattutto se riferito a certe professioni, con il quale, paradossalmente, per effetto della riforma pensionistica del 2011, chi avesse raggiunto il massimo di redditività della pensione con il metodo di calcolo retributivo (generalmente 40 anni) avendo proseguito l'attività dopo il 2011 poteva cumulare, senza limiti, la rendita derivante dalla quota calcolata con il metodo contributivo. Per i trattamenti già in pagamento si prevede la riduzione a partire dall'entrata in vigore della legge di stabilità, quindi senza effetto retroattivo. E*

*legittimo chiedersi come potrebbe esprimersi la Corte costituzione se dovesse venir presentato un quesito di legittimità della modifica di un diritto pensionistico acquisito.*

### **Articolo 1, comma 715 - Fondo cuneo fiscale**

Il Dl 66/14 per rendere permanente la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti attraverso l'erogazione del credito di 80 euro mensili, aveva stabilito l'istituzione di un "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con una dotazione iniziale di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare. Il comma 715 stabilisce la sua riduzione per un pari importo.

### **Articolo 1, comma 718-719 ó Clausola di salvaguardia**

I commi introducono una clausola di salvaguardia a garanzia di risparmi di spesa e revisione della spesa pubblica, aggiuntiva rispetto a quella già confermata nel comma 207. In particolare, nel 2016 l'aliquota Iva del 10% viene incrementata al 12% ed al 13% nel 2017; mentre l'aliquota Iva attualmente al 22% aumenterebbe al 24% nel 2016, al 25% nel 2017 e al 25,5% nel 2018. L'aumento delle accise, invece, dovrebbe garantire maggiori entrate per non meno di 700 milioni per il 2018 e ciascuno degli anni successivi.

Gli incrementi Iva e accise possono essere sostituiti integralmente o anche solo in parte, da provvedimenti normativi che determinino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa per mezzo di interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

### **Articolo 1 comma 721 ó Riduzione fondo dei benefici pensionistici per lavori usuranti**

Le risorse previste dall'art. 7 comma 1 d.lgs. 67/2011 e successive modifiche vengono riviste stabilendo che i previsti 383 milioni annui sono confermati solo per il 2013 e 2014 mentre sono ridotti a 233 milioni a partire dal 2015. Di conseguenza, il fondo previsto dall'art. 1 comma 3 lett. f) legge 247/2007 relativo alla concessione delle agevolazioni pensionistiche per i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti viene ridotto di 150 milioni all'anno a decorrere dal 2015.

### **Osservazioni**

*La CISL ritiene assolutamente criticabile questa norma.*

*La legge sui benefici pensionistici per i lavoratori che svolgono attività usuranti rimane una legge importante anche se presenta una serie di limiti e condizionamenti che dovrebbero essere superati, tanto che mesi fa l'INPS dichiarava che nel 2011 erano*

*state presentate 11.124 domande di pensionamento per lavoro usurante ma ne erano state accolte solo 3.089 mentre 8.035 erano state respinte per carenza dei requisiti. Inoltre, la scelta contenuta nella riforma pensionistica del 2011 di alzare i requisiti ne ha in parte depotenziato la portata. Tuttavia, il problema di individuare meccanismi compensativi per quei lavoratori che ancora oggi si trovano a svolgere lavori usuranti rimane di grande attualità soprattutto in quei paesi, come l'Italia, che hanno scelto di spostare il diritto a pensione molto in avanti. La CISL è convinta che la contrattazione collettiva dovrebbe e potrebbe fare molto di più per individuare meccanismi di riconoscimento e sostegno di queste situazioni, sia dal punto di vista previdenziale sia dal punto di vista dell'eventuale cambio di mansioni dei lavoratori arrivati ad una certa età, ma perché ciò sia possibile rimane importante il ruolo dello Stato. Invece, con questa disposizione si decide di fare l'operazione più semplice, ma anche di minor respiro, vale a dire ridurre le risorse già previste, a tutto danno dei lavoratori.*

---

\* A cura di Stefano Colotto, Angelo Marinelli, Valeria Picchio e Paola Serra